



ORDINANZA N. 29 23 MAG. 2009

Oggetto: integrazione segnaletica in zona "Castello".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "SICUREZZA"

PREMESSO che la circolazione veicolare nella zona "Castello" è disciplinata dall'ordinanza sindacale n. 26 del 10 agosto 2006.

VISTO che, occorre parzialmente modificare la stessa con l'integrazione di divieti di sosta e di divieto di transito sul tratto di strada antistante l'ingresso del Castello ed in Via Rago.

RITENUTO necessario intervenire per una più funzionale e sicura circolazione stradale, estendendo il divieto di sosta su tutto il tratto di strada di Via Ospedale (eccetto negli stalli di sosta appositamente predisposti) e Via Roberto il Guiscardo (eliminando gli stalli di sosta precedentemente predisposti), e vietare il transito a tutti i veicoli (eccetto autorizzati), anche attraverso l'installazione di dissuasori atti ad impedirne l'accesso in Via Roberto il Guiscardo (zona antistante l'ingresso del Castello) e Via Rago.

VISTO l'art. 5, comma 3 e l'art., 7 del Codice della strada, approvato con D. L.vo 30 Aprile 1992, n. 285, e del suo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale di data 1 aprile 2009 prot. n. 08, adottato ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza sindacale n. 26 del 10 agosto 2006

- In Via Ospedale su ambo i lati della strada la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente negli stalli appositamente predisposti.
- In Via Roberto il Guiscardo sul tratto di strada antistante l'ingresso del Castello ed in Via Rago è vietato il transito a tutti i veicoli (eccetto autorizzati). Il rispetto di tale divieto è assicurato anche mediante l'installazione di dissuasori. La sosta è vietata a tutti i veicoli su ambo i lati della strada e per tutta la sua estensione. Resta invariato quant'altro disposto dall'ordinanza 26/06.

DEMANDA

Al competente Ufficio Tecnico Comunale dell'apposizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVERTE ALTRESI'

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro, sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla residenza municipale, li 22 maggio 2009

23 MAG. 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"SICUREZZA"

(dott. Antonio PREZIOSO)

stenlami

